

D.A. n. 2045 SERV. 7 IPAB

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**L'ASSESSORE**

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTO** il D.P.Reg. del 14.6.2016, n. 12, relativo al regolamento di attuazione del Tit. II della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18. Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il R.D. 05.02.1891, n.99 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 30.08.1975, n. 636, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;

**VISTA** la L.r. 09.05.1986, n.22, relativa al riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

**VISTA** la L.r. 20.6.1997, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 4 novembre 2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 13.11.2015, di preposizione assessoriale del On. Gianluca Antonello Micciché all'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

**VISTO** l'art. 12 dello Statuto dell'O.P. "Longo Maria Antonia" di Cammarata (AG), approvato dal C. di A. il 22.8.1931 il quale dispone che l'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri effettivi, compreso il presidente, e da due membri supplenti. L'Arciprete titolare della parrocchia locale ed il Vicario foraneo sono componenti di diritto. Il terzo componente effettivo è nominato dal podestà di Cammarata (oggi Sindaco ai sensi della L.R. n. 7/92), scegliendolo preferibilmente tra i congiunti della fondatrice, e previa approvazione del Prefetto, il quale nominerà tra essi il Presidente. Dei membri supplenti uno è nominato dal Vescovo della Diocesi e l'altro dal Podestà (oggi Sindaco).

Tanto il Presidente, quanto i membri effettivi e supplenti di nomina temporanea, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati senza interruzione. ;

**VISTO** il D.P. n. n. 440/Serv. 4°/S.G. del 12 agosto 2008 con il quale l'Ente è stato dichiarato estinto;

**VISTO** il ricorso n. 2678/2008 presentato dall'O.P. con istanza di sospensiva, avverso il decreto di estinzione sopra citato;

**VISTA** l'ordinanza del T.A.R. Sicilia di Palermo n. 251/09, che accoglie la domanda di sospensione del D.P. 440/2008 impugnato;

**VISTO** il D.A. n. 1009/U.O.I.P.A.B. del 23.05.2012 con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. suddetta è stato ricostituito, per la durata di un quinquennio;

**VISTA** la sentenza n. 2257/14 con la quale il T.A.R. Sicilia - Sez. III<sup>^</sup> di Palermo ha respinto il ricorso nel primo grado di giudizio;

**VISTO** il ricorso in appello n. 457/2015 presentato dall'O.P. con istanza di sospensiva, per la riforma della sentenza n. 2257/14 del T.A.R. Sicilia sopra citata;

**VISTA** l'ordinanza del C.G.A. n. 327/15, che accoglie la domanda di sospensione della sentenza n. 2257/14 resa dal T.A.R. Sicilia Sez III di Palermo, nel primo grado del giudizio;

**VISTA** la sentenza n. 737/2015 passata in giudicato, con la quale il C.G.A. ha definitivamente riformato la sentenza n. 2257/14 del T.A.R.S. di Palermo ed ha pertanto, annullato il decreto presidenziale di estinzione dell'O.P. n. 440/2008;

**RILEVATO** che il suddetto organo risulta in atto scaduto e che occorre provvedere alla ricostituzione dello stesso;

**VISTA** la nota, prot. n. 02 del 10.05.2016 con la quale il Presidente dell'O.P. "Longo Maria Antonia" di Cammarata (AG), trasmette in allegato, le designazioni rispettivamente di competenza del Sindaco di Cammarata e del Vescovo di Agrigento;

**VISTO** il decreto sindacale n. 13 del 26.4.2016, allegato alla nota sopra citata, con il quale il Sindaco del Comune di Cammarata designa la Dott.ssa Girolama Longo, nata a Cammarata il 28.01.1955 ed ivi residente in via Caduti in Guerra n. 44, in qualità di membro effettivo e l'Arch. Giuseppe La Greca, nato a San Giovanni Gemini il 15.06.1968 e residente in Cammarata in via S. Vito n. 43, in qualità di membro supplente;  
**VISTA** la nota, prot. n. CAN.-2016-99/U del 6.5.2016, allegata alla nota dell'O.P. in premessa citata, con la quale il Cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo Metropolita di Agrigento ha trasmesso la designazione dei due membri di diritto e del membro supplente di seguito indicati: Sac. Cipolla Antonio, nato ad Agrigento il 25 dicembre 1981 e residente in Favara, via Novara 22; Sac. Allotto Giuseppe, nato a Agrigento il 10.11.1979 e residente in Palma di Montechiaro, Via Verrocchio, n. 9; Sac. Russotto Liborio, nato a Cammarata il 04.01.1941 ed ivi residente via Cacciato n. 2;  
**RILEVATO** che le superiori designazioni sono corredate dalla prescritta documentazione necessaria ai fini della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione;  
**RITENUTO** che pertanto, può procedersi alla ricostituzione dell'organo ordinario dell'Ente;

### DECRETA

**ART.1)** Per le motivazioni specificate in premessa, il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. O.P. "Longo Maria Antonia" di Cammarata (AG), è ricostituito, per un quadriennio, a decorrere dalla data del presente decreto, nella composizione di seguito indicata:

- Dott.ssa Girolama Longo      componente effettivo
- Sac. Antonio Cipolla                      “
- Sac. Giuseppe Allotto                      “
- Arch. Giuseppe La Greca      componente supplente
- Sac. Liborio Russotto                      “

**ART. 2)** La convocazione del Consiglio è disposta dal Legale rappresentante dell'Ente e deve aver luogo entro dieci giorni dalla ricezione del presente decreto, con invito da notificarsi a tutti i componenti entro tre giorni, e con l'obbligo di trasmettere al Servizio 7/ II.PP.A.B. il relativo verbale di insediamento;

**ART.3)** Il Legale rappresentante dell'Ente è incaricato di procedere all'insediamento del nuovo Consiglio, previa contestuale verifica, per i singoli componenti, del possesso del diritto elettorale attivo, a norma del D.P.R. n. 223/1967, ed eventuali cause di incompatibilità disciplinate dall'art.11 della Legge n. 6972/1890, fatta eccezione per i ministri di culto, oltre a quelle previste dallo statuto, nonché insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lg.vo n. 39/2013, modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Palermo li 1 AGO, 2016.

L'ASSESSORE  
On. Gianluca Antonello Micsiché

